

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

**N. 187**

## **ATTO DEL GOVERNO**

### **SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE**

Relazione per l'individuazione delle disponibilità del Fondo  
per l'università e la ricerca e del Fondo per l'edilizia  
universitario

*(Parere ai sensi dell'articolo 46 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e dell'articolo 93,  
comma 7, della legge 27 dicembre 2002, n. 289)*

---

**(Trasmesso alla Presidenza del Senato il 12 marzo 2003)**

---



*Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca*

DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE, IL COORDINAMENTO E GLI AFFARI  
ECONOMICI

UNITA' DI COORDINAMENTO E DI SEGRETERIA

**RELAZIONE**

**FONDO UNICO DA RIPARTIRE PER L'UNIVERSITA' E LA RICERCA**

(Art. 93, comma 7, della legge finanziaria 2003)

**PROPOSTA DI RIPARTIZIONE**

La ripartizione proposta tiene conto degli stanziamenti confluiti nel Fondo unico da ripartire per l'Università e la Ricerca secondo gli importi previsti in Tabella 1 della Legge Finanziaria 2003, che ad ogni buon fine si allega in copia.

<b>Natura della spesa</b>	<b>Capitolo</b>	<b>Ripartizione 2003</b>
Ricerca in Antartide	8921	28.405.000
Diffusione della Cultura Scientifica	8923	10.329.138
F.A.R. – Fondo Agevolazioni alla Ricerca	8932	67.139.121
F.I.R.B. – Fondo Investimenti Ricerca di Base	8947	110.000.000
P.R.I.N. – Progetti universitari di ricerca di rilevante interesse nazionale	8969	120.000.000
Laboratorio di Luce di Sincretone di Trieste		7.000.000
I.N.A.F.	8922	5.464.484
<b>Totale Fondo</b>		<b>348.337.743</b>

Si forniscono di seguito, per le valutazioni di codesti consessi, succinte relazioni sui contenuti degli interventi da finanziare con i singoli stanziamenti.

**RICERCA IN ANTARTIDE**

Il Programma Nazionale di Ricerche in Antartide (PNRA) è stato istituito con legge 10 giugno 1985, n. 284, al fine di "assicurare la partecipazione dell'Italia al Trattato sull'Antartide, adottato a Washington il 1° dicembre 1959".



## *Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca*

Dal 1988 l'Italia è parte consultiva, con diritto di voto, al Trattato sull'Antartide, stipulato ai fini dell'utilizzazione pacifica del continente e lo svolgimento di attività di ricerca. Tale stato di parte consultiva, conseguito ai sensi dell'art. IX del Trattato, poteva essere infatti ottenuto solo dopo aver dimostrato interesse per l'Antartide, conducendovi significative attività di ricerca scientifica, installando una base permanente, organizzando spedizioni scientifiche e costituendo un organismo nazionale per la gestione e definizione dei programmi di ricerca.

Il PNRA rappresenta lo strumento che consente all'Italia di esercitare la sua influenza sulla gestione politica e della ricerca in Antartide, partecipando con proprie delegazioni all'attività dell'Antartic Treaty System (AST), coordinate dal Ministero degli Esteri e dello Scientific Committee on Antarctic Research (SCAR), coordinate da questo Ministero. Esso è articolato in un programma triennale e in un programma esecutivo annuale, la cui attuazione, fino al 2002, era affidata all'ENEA, destinatario delle risorse finanziarie finalizzate alla realizzazione del programma e gravanti sul bilancio di questo Ministero. Con l'adozione, in attuazione della legge 7 agosto 1997, n. 266, del D.M. 26/02/2002, sono stati rideterminati i soggetti incaricati dell'attuazione, le strutture operative, i compiti e gli organismi consultivi e di coordinamento, nonché le procedure per l'aggiornamento del PNRA e le modalità di attuazione e disciplina dell'erogazione delle risorse finanziarie.

L'attuazione del PNRA è stata pertanto affidata ad un Consorzio, attualmente in fase di costituzione, di cui fanno parte l'ENEA, il CNR, l'INGV e l'OGS, con quota di maggioranza relativa dell'ENEA. L'art.5 del predetto decreto prevede che per il triennio 2001-2003 la copertura delle spese previste nei programmi esecutivi annuali, approvati dal MIUR, è assicurata a valere sugli stanziamenti iscritti in bilancio.

Si propone pertanto di mantenere la destinazione del finanziamento riassegnando lo stesso allo specifico capitolo 8921 "Contributo dello Stato per la prosecuzione del programma nazionale di ricerca in Antartide" dell'U.P.B. 25.2.3.1

### **DIFFUSIONE DELLA CULTURA SCIENTIFICA**

La legge 6/2000 ha previsto uno specifico stanziamento per sostenere le iniziative di diffusione della cultura scientifica e tecnologica, limitatamente alle scienze matematiche, fisiche e naturali.

In particolare, essa è volta a favorire:

- la ricognizione ed il potenziamento del patrimonio scientifico di interesse storico
- la promozione della Città della Scienza
- la formazione e l'aggiornamento professionale per la gestione dei musei della Città della Scienza
- iniziative espositive e convegni



## *Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca*

- diffusione della Scienza e della tecnologia al fine di promuovere la sinergia tra il mondo del lavoro e quello della produzione.

Inoltre si propone i seguenti obiettivi strategici:

- costituzione di un organico sistema nazionale dei musei e centri scientifici e storico - scientifici;
- potenziamento dei musei civici di storia naturale, degli orti botanici, dei musei scientifici di interesse locale e di strutture con analoghe finalità.

Gli strumenti giuridici individuati per raggiungere le predette finalità sono:

- finanziamento triennale per il funzionamento di enti, strutture scientifiche, fondazioni e consorzi da selezionare attraverso un bando pubblicato triennialmente ed inserire in una tabella triennale;
- finanziamento annuale per progetti di diffusione della cultura scientifica coerenti con le finalità della legge e selezionati attraverso un bando pubblico;
- accordi di programma ed intese su tematiche, sempre coerenti con i fini della legge, da stipularsi con le amministrazioni dello Stato, Università ed altri Enti.

La legge stessa prevede che almeno il 60% del budget sia riservato al finanziamento degli Enti inseriti nella tabella triennale ed agli accordi di programma.

Il Ministero per l'anno 2002 ha ripartito lo stanziamento di € 10.329.137,98 come segue:

- |                        |                |
|------------------------|----------------|
| • Tabella triennale    | € 5.164.568,99 |
| • Progetti annuali     | € 2.826.310,38 |
| • Accordi di programma | € 2.286.612,92 |
| • Spese annuali CTS    | € 51.645,69    |

Si propone pertanto di mantenere la destinazione del finanziamento riassegnando lo stesso allo specifico capitolo 8923 "Iniziativa intesa a favorire la diffusione della cultura scientifica" dell'U.P.B. 25.2.3.1

### **F.A.R. – Fondo per le Agevolazioni alla Ricerca**

**1)** € 46.481.121 - Legge 23 dicembre 2000 n. 388, art.108, c.7

La L.F. 2001 prevedeva, in tale articolo, la concessione del credito di imposta sull'incremento degli investimenti in ricerca effettuato dalle imprese industriali, a valere sugli stanziamenti del Fondo Agevolazioni alla Ricerca opportunamente incrementato con il conferimento di 90 miliardi l'anno per il triennio 2001/2003.

Al fine di assicurare la massima efficacia all'attività di sostegno agli investimenti in ricerca e sviluppo delle imprese industriali, tali risorse, come previsto dall'art. 5-bis della



## *Ministero dell' Istruzione, dell' Università e della Ricerca*

L.22.11.2002 n.268 di conversione del D.L. 25.9.2002 n. 212, vengono destinate "per le finalità delle forme di intervento disciplinate dallo stesso decreto legislativo, ivi comprese quelle negoziate attraverso crediti di imposta"

Tale ultima disposizione non condizionando più l'utilizzo degli stanziamenti pluriennali assegnati alla preventiva emanazione di apposita circolare, ne ha consentito l'immediato utilizzo attraverso le stesse procedure applicative del D.Lgs. 297/99. Infatti, nel decreto di ripartizione del Fondo Agevolazioni alla Ricerca per l'anno 2002, allo strumento agevolativo del credito di imposta regolamentato dal D.M. 8.8.2000 n.593 attuativo dello stesso D.Lgs. 297, è stato assegnato lo stanziamento dell'art.108 in esame che, completamente utilizzato, ha consentito di soddisfare soltanto 829 delle 2164 domande pervenute da parte delle sole P.M.I. delle aree depresse, a cui le risorse devono essere prioritariamente destinate.

Considerata la necessità di assicurare anche per l'anno 2003, una se pur minima dotazione finanziaria ad uno degli strumenti di agevolazione di rilevante importanza per lo sviluppo delle P.M.I. delle aree depresse si propone di mantenere la destinazione del finanziamento riassegnando lo stesso allo specifico capitolo 8932 "Fondo per le agevolazioni alla ricerca" dell'U.P.B. 2.2.1.6

**2) € 20.658.000 - D.L. 23.11.2001, n. 411, convertito con modificazioni, dalla L. 31.12.2001, n.463, art. 8-nonies, c. 1, lett.c)**

Il rifinanziamento del Fondo Agevolazioni alla Ricerca previsto da tale norma per gli anni 2002 e 2003, rimane, insieme allo stanziamento di cui al precedente art. 108 della Finanziaria 2001, l'unica possibilità di avvicinare le disponibilità del Fondo ai livelli del bilancio assestato 2002.

Il Fondo Agevolazioni alla Ricerca (di seguito FAR), istituito dall'art.5 del predetto D.,Lgs. 297/99, così come sostituito dalla lett.c dell'art. 105 della L. 23.12.2000 n. 388, alimenta l'apposito conto di contabilità speciale intestato al fondo di rotazione che, con lo stesso nome, opera con le modalità contabili di cui al soppresso Fondo Speciale per la Ricerca Applicata (FSRA) a suo tempo istituito presso l'Istituto Mobiliare Italiano dall'art. 4 della L. 9.5.1968 n.1089.

Al FAR, che viene annualmente ripartito tra i vari strumenti di intervento previsti in materia di ricerca applicata, affluiscono, oltre agli stanziamenti iscritti in bilancio, i rientri dei crediti agevolati concessi (capitale ed interessi) nonché delle a vario titolo acquisibili in relazione al funzionamento degli strumenti di intervento gravanti sul fondo stesso (economie di gestione, minori utilizzi ecc.)

Nell'anno 2003, poiché le nuove modalità di gestione del FAR hanno permesso l'utilizzo nel 2002 dei prevedibili rientri di gestione del triennio successivo, le risorse da sommare allo stanziamento di bilancio risultano di gran lunga inferiori a quelle degli anni precedenti, e



## *Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca*

metteranno in grave difficoltà la ripartizione delle disponibilità complessive tra i vari strumenti di intervento le cui domande, già positivamente valutate da parte di questo Ministero superano, come sopra specificato per i crediti di imposta, di gran lunga le risorse disponibili.

Si precisa al riguardo che gli incentivi alla ricerca industriale vengono concessi ai sensi del D.M. 593/2000, primo dei decreti di attuazione del D.Lgs. 297/99, secondo le seguenti tipologie rientranti nella fattispecie degli aiuti di stato alla ricerca:

- **iniziative finanziabili con procedimento valutativo.**

- artt. 5 e 6: progetti autonomamente presentati per la realizzazione di attività di ricerca industriale in ambito nazionale.

- *art. 7:* progetti autonomamente presentati per la realizzazione di attività di ricerca nell'ambito di programmi o di accordi intergovernativi di cooperazione (attualmente solo progetti Eureka).

- *art. 8:* progetti autonomamente presentati per la realizzazione di attività di formazione di ricercatori e tecnici di ricerca operanti nel settore industriale.

- *art. 9:* progetti autonomamente presentati per la realizzazione delle attività di cui all'articolo 2 (cioè le attività di ricerca industriale e di sviluppo precompetitivo), da realizzare in centri nuovi o da ristrutturare, con connesse attività di formazione del personale di ricerca.

- *art. 10:* progetti autonomamente presentati per il riorientamento e il recupero di competitività di strutture di ricerca industriale, con connesse attività di formazione del personale di ricerca.

- art.11: progetti autonomamente presentati per attività di ricerca proposte da costituende società

- **iniziative finanziabili con procedimento negoziale**

- art. 12: in coerenza con il Programma Nazionale di Ricerca di cui all'articolo 1 comma 2 del D.Lgs. n. 204 del 5 giugno 1998, il Ministro individua con proprio decreto settori e aree tecnologiche prioritarie di intervento e definisce temi di ricerca e formazione professionale. Con decreto direttoriale, vengono quindi invitati i soggetti ammissibili a presentare progetti di ricerca e formazione sui temi prioritari di intervento individuati.

- art. 13: prevede specifiche iniziative di programmazione da attuarsi, con appositi contratti, su proposta o di intesa con altre Amministrazioni dello Stato o Enti Pubblici, anche locali.



## *Ministero dell' Istruzione, dell' Università e della Ricerca*

- **iniziative finanziabili con procedimento automatico.**

- *articolo 14*

- lettera a)* agevolazioni per assunzione di qualificato personale di ricerca,

- lettera b)* agevolazioni per borse di studio e per corsi di dottorato di ricerca,

- lettera c)* contributi a PMI che utilizzano, per specifiche commesse esterne o contratti di ricerca laboratori iscritti (previa selezione a seguito di valutazione del Comitato Tecnico Scientifico) nell'apposito albo ministeriale.

- *articolo 15* concessione di agevolazioni per il distacco temporaneo di personale dipendente da enti pubblici di ricerca e da università;

- *articolo 16* concessione di premi per progetti di ricerca già finanziati nell'ambito dei Programmi Quadro Comunitari di Ricerca e Sviluppo.

Come si vede, la previsione di una vasta gamma di interventi recata dalla recente normativa a valere sulle disponibilità del FAR, è stata dettata dall'esigenza di venire incontro alle molteplici e diversificate esigenze del mondo produttivo in materia di ricerca. La diminuzione degli stanziamenti disponibili, rischia di vanificare gli sforzi fin qui compiuti per stimolare la principale via di sviluppo del sistema economico derivante dagli investimenti in ricerca.

Si propone pertanto di mantenere la destinazione del finanziamento riassegnando lo stesso allo specifico capitolo 8932 "Fondo per le agevolazioni alla ricerca" dell'U.P.B. 2.2.1.6

### **F.I.R.B. - Fondo per gli investimenti nella ricerca di base**

A seguito dell'approvazione da parte del CIPE (21 dicembre 2000) del Programma Nazionale di Ricerca (P.N.R.) che rappresenta il fondamentale documento programmatico per l'azione di governo nel settore della Ricerca Scientifica e Tecnologica, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri è stato previsto un investimento di 900 miliardi di lire, provenienti dalle entrate della gare per le licenze UMTS, da destinare agli interventi di breve e medio - lungo termine nei settori strategici previsti nel P.N.R. stesso.

La maggior parte del predetto investimento (730 miliardi) è confluito nel Fondo per gli Investimenti della Ricerca di Base (di seguito F.I.R.B.), istituito dalla Legge Finanziaria 2001 (388/2000) su apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del MURST., per il finanziamento di specifiche iniziative individuate nello stesso decreto



## *Ministero dell' Istruzione, dell' Università e della Ricerca*

A seguito delle emanazione del D.M. 8 marzo 2001, n. 199 che ne ha disciplinato il funzionamento, sono pervenute a questo Ministero richieste di finanziamento da parte dei vari soggetti ammissibili di gran lunga superiori alle disponibilità del capitolo.

In particolare per i progetti autonomi sono pervenute 692 domande per 730 miliardi di lire, per i progetti strategici 223 domande per 1.272 miliardi di lire, per i progetti autonomi "Quota riservata" sono state presentate 256 domande per 333 miliardi di lire.

L'applicazione del D.P.C.M. del 20.3.2002 ha inoltre comportato la riduzione di 150 miliardi di lire dei residui di stanziamento risultanti al 31.12.2001 sul Cap. 7366 dello stato di previsione della spesa del Ministero, nonostante fossero in corso le procedure per l'assegnazione delle risorse stesse. Quindi il competente Dipartimento è stato costretto a rivedere la distribuzione delle risorse in fase di assegnazione rinviando ai futuri stanziamenti la completa realizzazione delle iniziative individuate dal predetto D.P.C.M. 2000.

In definitiva il completo utilizzo degli stanziamenti 2001 e 2002 (per tale ultimo anno lo stanziamento era di soli € 12.911.422) non ha consentito la realizzazione della "Grande infrastruttura" e il finanziamento dei progetti autonomi "a sportello".

Pertanto, al fine di sostenere le iniziative già selezionate e comunque di assicurare il lancio di nuovi programmi strategici, ivi comprese le attività di alta formazione incluse nei progetti stessi, si propone di assegnare la somma di € 110.000.000 allo specifico capitolo 8947 "Fondo per gli investimenti nella ricerca di base" dell'U.P.B. 25.2.3.2.

### **P.R.I.N. - PROGETTI DI RICERCA UNIVERSITARI DI INTERESSE NAZIONALE**

Fino al 1997 la ripartizione delle risorse annualmente disponibili per il finanziamento di progetti di ricerca universitari di rilevante interesse nazionale, era operata da appositi Comitati elettivi con modalità che comportavano una distribuzione "a pioggia" e con assegnazioni, per ogni domanda presentata, quantitativamente non confrontabili con le richieste avanzate. Ciò rendeva impraticabile qualsiasi verifica sui risultati ottenuti (venivano attribuiti finanziamenti a circa il 90% delle proposte, ma in misura generalmente inferiore al 10% di quanto ritenuto necessario dai proponenti il progetto).

Dal 1997 sono state radicalmente modificate le procedure di ripartizione, con le seguenti innovazioni:

- ◆ Cofinanziamento del progetto (il 30% del costo di ciascun progetto è a carico delle Università);
- ◆ Tutta la procedura (presentazione, valutazione, assegnazione...) è gestita telematicamente, con assenza quindi di materiale cartaceo;
- ◆ Comunicazioni tra il Ministero ed i proponenti i programmi di ricerca in tempo reale, via rete;
- ◆ Valutazione dei progetti da parte di revisori anonimi individuati attraverso le parole-chiave indicate dai proponenti;



## *Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca*

- ◆ Ripartizione delle risorse "mirata" al raggiungimento degli obiettivi illustrati nella domanda;
- ◆ Assegnazione dei fondi entro l'esercizio finanziario di pertinenza;
- ◆ Rendicontazione scientifica e finanziaria e monitoraggio dei risultati ex post.

Alla luce di quanto sopra, ben si comprende l'apprezzamento di prestigiose riviste scientifiche che hanno accreditato a tale procedura il merito di essersi distinta, come mai prima a livello europeo, per la qualità delle scelte organizzative e per la capacità dimostrata, consentendo lo svolgimento dell'attività di ricerca in base a criteri deontologici rispettosi dei risultati unitamente ad una mirata e proficua allocazione delle risorse pubbliche.

La trasparenza e la pubblicità sono elementi essenziali di questa procedura che è consultabile in Internet - sito Miur- in tutte le sue fasi, quindi, non solo esperti ma anche singoli studiosi o cittadini interessati possono informarsi sulle procedure, sui contenuti e sull'esito dei programmi scientifici avviati. Può essere utile osservare che nemmeno l'Unione Europea dispone di un sistema di informazione relativamente ai programmi finanziati, altrettanto tempestivo, dettagliato e facilmente accessibile.

Le risorse impegnate nell'ultimo triennio sono state:

Anno finanziario	Stanziamiento	N. progetti finanziati
2000	Euro 129.449.921,00	850
2001	" 125.163.329,00	748
2002	" 129.810.777,00	857

Si propone pertanto di assegnare la somma di € 120.000.000 allo specifico capitolo 8969 " Progetti universitari di ricerca di rilevante interesse nazionale" dell'U.P.B. 25.2.3.3

### **LABORATORIO DI LUCE DI SINCROTONE DI TRIESTE**

Ai sensi dell'art. 1 del vigente statuto il SINCROTRONE DI TRIESTE è costituito, in applicazione dell'art. 2461 c.c., dell'art. 10, comma 4 della legge 370/99 e con riferimento alle delibere CIPE del 22/2/83, 28 maggio '87 e 30 maggio 1991, come s.c.p.a., Società di interesse nazionale.

La suddetta Società consortile ha come oggetto la progettazione e la realizzazione in Trieste del Laboratorio di Luce di Sincrotrone, la gestione dello stesso e la promozione di programmi di ricerca tecnologica applicata in settori affini.



## *Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca*

Nell'ambito dei suddetti fini istituzionali la società può:

1. acquisire, locare e cedere conoscenze, nonché acquisire e cedere strumenti, macchinari, impianti mobili in genere, fabbricati e aree;
2. promuovere e condurre la formazione, anche avanzata del personale;
3. assumere personale, particolarmente di ricerca, anche straniero;
4. compiere operazioni commerciali, industriali, immobiliari e mobiliari utili al raggiungimento dell'oggetto sociale;
5. partecipare a Consorzi, Società ed Enti aventi scopo analogo o affine al proprio.

Il Laboratorio di Luce di Sincrotrone ELETTRA è situato all'interno dell'AREA Science Park e produce fasci di radiazione elettromagnetica molto brillante nella banda dei raggi X e dell'ultravioletto.

Le sue applicazioni attirano ricercatori da molte Università e laboratori italiani e europei, da enti scientifici nazionali ed esteri (CNR, INFN, Accademie delle Scienze austriaca e ceca) per lo sviluppo congiunto - con impegno di risorse e personale - di piani di ricerca di base ed applicata e da industrie italiane e straniere per ricerche di tipo precompetitivo. Le linee di luce attualmente attive sono nove e quelle in fase di collaudo sei. Sono in fase di costruzione ulteriori sei linee ed in fase di progettazione altre due.

Attualmente gli utilizzatori del Laboratorio sono 700 l'anno di cui il 45% provenienti dall'Italia, il 46% dalla UE e il 9% dai paesi extraeuropei. Gli addetti sono 225 circa in AREA Science Park. Presso il Laboratorio operano inoltre un centinaio di ricercatori di altri enti nazionali ed internazionali.

Si propone, pertanto, di assegnare la somma di € 7.000.000 al cap. 5484 "Contributo dello stato alle spese complessive necessarie alle esigenze del laboratorio di luce di Sincrotrone di Trieste e di Grenoble" dell'U.P.B. 25.1.2.1 con destinazione vincolata alle esigenze della sede di Trieste

### **I.N.A.F.**

Con decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 296 è stato istituito l'Istituto nazionale di astrofisica con sede in Roma e strutture operative distribuite sul territorio, nel quale confluiscono gli Osservatori astronomici ed astrofisici, riordinati, attraverso i regolamenti di autonomia dell'ente, come strutture dotate di autonomia scientifica, amministrativa e contabile.

L'INAF è ente pubblico di ricerca non strumentale di particolare valore strategico in ambito nazionale e internazionale. Esso effettua e coordina, anche nell'ambito di programmi dell'Unione europea e di organismi internazionali, attività di ricerca nei campi dell'astronomia, dell'astrofisica e della fisica cosmica, sia tramite la rete degli osservatori astronomici e astrofisici e di altre strutture proprie, sia in collaborazione con le università e con altri soggetti pubblici e privati, nazionali e internazionali. Progetta e coordina



*Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca*

programmi nazionali e internazionali di ricerca finalizzati alla costruzione, all'utilizzo e alla gestione di grandi apparecchiature localizzate sul territorio o all'estero. Svolge attività di formazione per il conseguimento del dottorato di ricerca, in convenzione con le università che rilasciano i relativi titoli, nonché attività di formazione postdottorato, continua, permanente e ricorrente nei settori di attività dell'Istituto, anche mediante propri programmi di assegnazione di borse di studio. Esprime pareri e fornisce supporto tecnico-scientifico a soggetti pubblici e privati, su loro richiesta e negli ambiti di competenza. Promuove la conoscenza astronomica nella scuola e nella società anche mediante appropriate attività divulgative e museali.

Con l'entrata in vigore (1° gennaio 2002) del Regolamento sull'amministrazione, sulla contabilità e sull'attività contrattuale dell'ente, gli Osservatori astronomici e astrofisici hanno perso la loro personalità giuridica e sono diventati strutture di ricerca dell'Istituto. A partire da tale data, quindi, l'Istituto è entrato nel pieno delle funzioni previste dalla legge istitutiva.

Si propone, pertanto, di assegnare la somma di € 5.464.484 al cap. 8922 "Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca" dell'U.P.B. 25.2.3.1, con destinazione vincolata all'I.N.A.F.

IL MINISTRO  
*Letizia Moratti*



*Ministero dell' Istruzione, dell' Università e della Ricerca*

**FONDO UNICO DA RIPARTIRE PER L'EDILIZIA UNIVERSITARIA**

(Art. 93, comma 7, della legge finanziaria 2003)

**PROPOSTA DI RIPARTIZIONE**

La ripartizione proposta rispecchia gli stanziamenti confluiti nel Fondo unico da ripartire per l'Edilizia universitaria secondo gli importi previsti in Tabella 1 della Legge Finanziaria 2003, che ad ogni buon fine si allega in copia.

Per i singoli stanziamenti si ritiene comunque di fornire le precisazioni corrispondenti alle rispettive chiamate.

<b>Natura della spesa</b>	<b>Capitoli</b>	<b>Ripartizione 2003</b>
Edilizia universitaria	8957	158.228.000 (1)
Interventi per megaatenei (limiti d'impegno)	8960	42.399.000 (2)
Interventi per la salvaguardia di Venezia (limiti d'impegno)	8955	309.874
	8956	149.000 (3)
	8963	361.519
<b>Totale Fondo</b>		<b>201.447.393</b>

- (1) Importo previsto in Tabella F della Legge Finanziaria 2003, che risulta decurtato di € 100.000.000 rispetto all'importo previsto per lo stesso anno nell'analogha Tabella della Legge Finanziaria 2002
- (2) L'importo deriva dalla somma di limiti di impegno già previsti con decorrenza 2003 dalle Legge Finanziarie 2001 e 2002
- (3) Gli importi sono riferiti ai limiti di impegno già previsti con decorrenza 2003 dalle Legge Finanziarie 2001 e 2002, rispettivamente per l'Università degli Studi di Venezia, l'Istituto di Architettura di Venezia e il Consorzio per la gestione del Centro di coordinamento delle attività di ricerca inerenti al sistema lagunare di Venezia.

Si fornisce di seguito, per le valutazioni di codesti consessi, una succinta relazione sui contenuti degli interventi da finanziare con i singoli stanziamenti.



*Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca*

In linea generale si può affermare che le Istituzioni universitarie non dispongono di strutture adeguate alle esigenze delle attività di didattica e di ricerca delle stesse.

Le incisive riforme che nel corso degli ultimi anni hanno interessato tutto il sistema universitario (istituzione di nuove università, decongestionamento degli Atenei sovraffollati, innovazione didattica con la previsione della formazione articolata nei corsi di laurea e di laurea specialistica) rendono necessaria l'attuazione di azioni volte all'adeguamento delle strutture edilizie, ivi compresi gli arredamenti e le attrezzature occorrenti, per le quali comunque gli importi previsti nella L.F. 2003 non sono assolutamente sufficienti.

In ogni caso, poiché le voci relative agli interventi per i megaatenei e per la salvaguardia di Venezia sono relativi a limiti di impegno già destinati dalle istituzioni interessate alla contrazione di mutui, non si può che procedere ad una ripartizione conforme alle previsioni delle Leggi Finanziarie 2001 e 2002.

IL MINISTRO  
*Letizia Moratti*

AMMINISTRAZIONE	STANZIAMENTI 2003 (in euro)
<i>Ministero della giustizia</i>	
Edilizia penitenziaria e giudiziaria .....	137.367.207
Regio decreto 18 giugno 1931, n. 787 .....	116.708.931
Decreto-legge 11 settembre 2002, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 2002, n. 259 .....	20.658.276
<i>Totale Ministero della giustizia</i> .....	<i>137.367.207</i>
<i>- Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca</i>	
Università e ricerca .....	348.337.743
Legge 7 agosto 1997, n. 266, art. 5 .....	28.405.000
Legge 10 gennaio 2000, n. 6 .....	10.329.138
Legge 23 dicembre 2000, n. 388, art. 108, c. 7 .....	46.481.121
Legge 23 dicembre 2000, n. 388, art. 104 .....	115.493.707
Decreto-legge 23 novembre 2001, n. 411, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 2001, n. 463, art. 8- <i>nonies</i> , c. 1, lett. c) .....	20.658.000
Decreto-legge 23 novembre 2001, n. 411, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 2001, n. 463, art. 8- <i>nonies</i> , c. 1, lett. a) .....	43.124.000
Legge 21 febbraio 1980, n. 28 .....	34.783.372
Decreto legislativo 30 gennaio 1999, n. 19, art. 13 .....	49.063.405
Edilizia universitaria .....	201.447.393
Legge 22 dicembre 1986, n. 910, art. 7, c. 8 .....	158.228.000
Legge 3 agosto 1998, n. 295, art. 3, c. 2 .....	820.393
Legge 23 dicembre 1996, n. 662, art. 1, c. 90 .....	42.399.000
<i>Totale Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca</i> .....	<i>549.785.136</i>